



# *Il Ministro della Difesa*

VISTO

l'articolo 647 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato «codice dell'ordinamento militare», recante norme generali sui concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Forze armate, e in particolare il comma 1, il quale prevede che con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte relativa al reclutamento nei corpi sanitari, sono indicati per ciascuna Forza armata: i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti; la composizione delle commissioni esaminatrici;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 2018, recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonché modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare», e in particolare l'articolo 17, che, nel disciplinare le prove di concorso per l'ammissione ai corsi delle accademie, prevede, al comma 1, tra le altre, una o più prove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera ovvero in composizioni su argomenti di attualità, cultura generale o relativi a materie indicate nel bando, scelte tra quelle previste dai programmi ministeriali dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e, al comma 2, che tali prove sono valutate in trentesimi e si intendono superate con il punteggio minimo stabilito nel bando e comunque non inferiore a 18/30 in ciascuna prova.;

RAVVISATA

l'esigenza di prevedere una modalità alternativa di valutazione delle prove scritte nei casi in cui esse consistano in quesiti a risposta multipla predeterminata, al fine di meglio calibrare il peso di tale prova rispetto alle altre prove scritte e alla prova orale;

ACQUISITO

il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in riferimento ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

DECRETA

Art. 1

*Prove di concorso per l'ammissione ai corsi delle accademie*

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, indicato in premessa, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Se le prove scritte consistono in quesiti a risposta multipla predeterminata, in alternativa a quanto stabilito dal primo periodo, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio incrementale calcolato in base alla votazione in trentesimi riportata, secondo le modalità ivi stabilite.».

Roma, li 16 GEN. 2020

IL MINISTRO  
*Fucini*

*Seni*